

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza dei Comuni dell'Area nolana

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI BOSCOREALE (NA)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER OGNI LOTTO AI SENSI DELL'ART.59, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL BASE DEL MINOR PREZZO

OGGETTO: "LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI"

CIG_ BC80E3F6DC

Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025

Delibera n. 148 del 1° aprile 2026

Finanziamento: FONDI DELLA STAZIONE APPALTANTE

INDICE

SEZIONE I	4
1. PREMESSE.....	4
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	5
1.2) Invio lettera di invito-disciplinare e Comunicazione dell'esito di gara	5
1.3) Piattaforma telematica	5
1.4) Dotazioni tecniche.....	6
1.5) Identificazione	8
1.6) Durata del procedimento	8
1.7) Criterio di aggiudicazione.....	8
1.8) Descrizione sommaria dei lavori.....	8
1.9) Pubblicità.....	9
2. DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI.....	9
2.1) Documenti di gara	9
2.2) Chiarimenti	10
2.3) Comunicazioni.....	10
2.4) Sopralluogo.....	10
3. OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	10
3.1) Oggetto e luogo di esecuzione	10
3.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione	12
4. LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO.....	12
4.1) Importo a base d'appalto	12
4.2) Lotti	13
4.3) Categoria delle lavorazioni	14
4.4) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori	14
4.5) Subappalto	16
4.6) Contabilità e pagamenti.....	18
4.7) Anticipazione	19
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	19
5.1) Soggetti ammessi alla gara	19
6. REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE.....	21
6.1) Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....	21
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	24
7.1) Requisiti di idoneità professionale	24
7.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- organizzativa.....	25
7.3) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	26
7.4) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA.....	27
7.5) Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione	28
7.6) Avalimento	30
8. LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI.....	32
8.1) Valutazione di impatto criminale E PROTOCOLLO di legalità	32
8.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007.....	32
8.3) Protocollo di legalità.....	32
8.4) Clausole relative al finanziamento	33
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	33
10. CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	34
10.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta.....	34
10.2) Contenuto della "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	36
10.4) OFFERTA ECONOMICA	42
10.5) Garanzia provvisoria.....	43
10.6) Contributo a favore dell'ANAC.....	45
11. ESPLETAMENTO DELLA GARA	45
11.1) Operazioni di gara.....	45
11.2) Verifica documentazione amministrativa.....	46

11.3) Valutazione delle offerte economiche.....	46
11.5) Verifica di anomalia delle offerte	46
11.6) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	47
11.7) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	48
11.8) Soccorso istruttorio.....	48
SEZIONE XII	49
12.1) ACCESSO AGLI ATTI	49
SEZIONE XIII	50
ULTERIORI DISPOSIZIONI	50
13.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto	50
13.2) Garanzie e coperture assicurative	51
13.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	51
13.2.2) Polizza assicurativa CAR.....	52
13.2.3) Revisione prezzi	52
13.2.4) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	52
13.2.5) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.	53
SEZIONE XIV	53
CONTROVERSIE	53
SEZIONE IV	53
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53
ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:.....	55

SEZIONE I

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal COMUNE DI BOSCOREALE (NA) (nel prosieguo, anche S.A.), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei lavori denominati **"ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER OGNI LOTTO AI SENSI DELL'ART.59, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL BASE DEL MINOR PREZZO OGGETTO: "LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI"** come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto Esecutivo, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso , con Determinazione n° RG 201 del 02.07.2026 del Responsabile di settore Dottor Giuseppe Ametrano, ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla CUC dell'Area Nolana (nel prosieguo, anche CUC).

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024, e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto Esecutivo approvato con la citata determinazione, dal Disciplinare di gara, dalle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, dal Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con D.M. 24 novembre 2025 (G.U. n. 281 del 03/12/2025) – CAM Edilizia 2026, pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>), come da elaborato progettuale denominato: "Rel.Tec.4_-_Relazione_Cam_v.1.1".

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

La CUC ricorre all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'affidamento avviene mediante procedura APERTA di cui all'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il **criterio dell'offerta a massimo ribasso**

Il Responsabile Unico della Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il Dott. Giuseppe Ametrano dell'Amministrazione delegante e il Responsabile del Procedimento di gara (RdP) presso la CUC, in qualità di Amministrazione competente delegata, è la Dott.ssa Giuliana Ercolini

Fonte di finanziamento: " Fondi della Stazione Appaltante"

1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Amministrazione competente delegata	Amministrazione delegante
DENOMINAZIONE	Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana	COMUNE DI BOSCOREALE
Servizio/Settore/Ufficio responsabile	Ufficio CUC	Area Tecnica
Indirizzo sede operativa	Via Trivice d'Ossa nr.28	Piazza Pace, 1
Località/Città/Provincia	Camposano (Na)	80041 Boscoreale (Na)
Telefono	0818239106	081 8574111
Posta elettronica certificata	cucareanolana@pec.it	protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it
Indirizzo Internet (URL)	https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp	https://www.comune.boscoreale.na.it
Codice AUSA	0000220794	

1.2) Invio lettera di invito-disciplinare e Comunicazione dell'esito di gara

La presente lettera di invito è pubblicata su:

- *Profilo committente della Centrale Unica di Committenza dell'Area nolana al seguente link:*
<https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>
- *Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;*
- *Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;*
- *Banca dati nazionale dei contratti pubblici.*

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, *ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice*, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

1.3) Piattaforma telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato "Sistema"), gestito da STUDIO AMICA S.R.L. accessibile all'indirizzo <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php e nel relativo Timing di gara.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.agenziaareanolana.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

1.4) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel

presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di utilizzo, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La CUC non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

1.5) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate *contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 0240031280 negli orari d'ufficio, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it*

1.6) Durata del procedimento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 4 (QUATTRO) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

1.7) Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura APERTA, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio del massimo ribasso.

1.8) Descrizione sommaria dei lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI"

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

1.9) Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa CUC, pubblicherà avvisi e bandi sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti" (PVL), nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del CONSORZIO ed alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica della CUC dell'area nolana: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>

2. DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

2.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) gli elaborati del progetto esecutivo approvato

nonchè

- b) il presente disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;
- c) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI.

Approvati con disposizione del Responsabile della CUC **nr. 260 del 23/07/2026**

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui ai precedenti punti a), b) e c) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla piattaforma telematica di negoziazione della CUC, raggiungibile all'indirizzo: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto.
4. Altri documenti allegati al presente disciplinare
- 5.

Per quanto attiene la modulistica messa a disposizione dalla CUC **per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare** o indurre a disattendere queste ultime poiché "nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d'invito, prevalgono le disposizioni del primo" (Cons. Stato, IV, n. 1516 del 2015).

2.2) Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro **le ore 18.00 del 21/08/2026** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico il **26/08/2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la CUC provvederà ad acquisire la risposta dal RUP della S-A- Committente nei tempi occorrenti.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4) Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo obbligatorio

3. OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1) Oggetto e luogo di esecuzione

Il Comune di Boscoreale, nei limiti degli importi disponibili ed al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica degli Immobili del patrimonio comunale di edilizia scolastica di ogni ordine e grado ed intende stipulare, ai sensi dell'art. 59 comma 3

del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, con 1 (un) Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica che si renderanno necessari a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli contratti applicativi per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le opere possono essere definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal settore nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le opere e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi.

Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a scuole per interventi edili ed impiantistici a seguito di danneggiamenti e deterioramenti non predeterminati e non prevedibili nel numero, ma che verranno eseguiti secondo le necessità e le tempistiche della Stazione Appaltante.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto dai contratti applicativi e dagli eventuali progetti per le opere di manutenzione straordinaria.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna ad assumere i lavori ed i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

L'esecuzione delle prestazioni ordinate dovrà in generale avvenire garantendo la continuità di esercizio delle attività scolastiche e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi particolari, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle lavorazioni.

I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi o maggiori compensi.

Gli interventi ordinati potranno essere caratterizzati da:

- a. estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro;
- b. possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze imprevedibili..

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a MISURA".

Le informazioni tecniche sono contenute nel CSA.

Le ulteriori condizioni contrattuali generali sono riportate nello Schema di Accordo Quadro e le condizioni contrattuali specifiche sono riportate nello schema di Contratto Attuativo.

L'importo dei lavori/forniture/servizi, trattandosi di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice, riveste carattere convenzionale e pertanto non impegna in alcun modo la stazione appaltante.

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi stipulati a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più Contratti

Attuativi fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto.

Si evidenzia che l'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del Codice costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione.

La stipula dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Regione Campania e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

Nel presente Disciplinare si riportano le previsioni di cui all'art.2 e 3 del CSA

3.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

L'Accordo Quadro avrà una durata di mesi 36 decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro ovvero, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto di applicativo, ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito di cui oltre nel presente capitolato.

La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori dodicimesi, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.

Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1 salva la possibilità di estensione di ulteriori 12 (dodici) mesi, a insindacabile scelta dell'amministrazione comunale e con obbligo dell'affidatario di accettare tale estensione alle medesime condizioni di cui al presente atto. L'esercizio della facoltà dell'eventuale estensione verrà effettuato dalla Amministrazione con apposita comunicazione almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto principale. In tal caso verrà stipulato un atto aggiuntivo, avente la medesima forma pubblica amministrativa del contratto principale a spese dell'appaltatore, che darà contezza di tale estensione e l'appaltatore dovrà provvedere a produrre apposita cauzione e coperture assicurative di cui al presente atto.

Ove alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi, gli stessi dovranno essere eseguiti entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

4. LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

4.1) Importo a base d'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 242.000,00** come di seguito declinato:

A	Lavori a base di gara	€ 230.000,00
	Di cui costo manodopera (stima indicativa)	€ 69.000,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.000,00
TOT. LAVORI A		€ 242.000,00

45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta **ad € 69.000,00** come da Elaborato progettuale denominato: Cont.5 - Stima incidenza manodopera

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il contratto collettivo applicato è quello dell'EDILIZA INDUSTRIA siglato in data 21/02/2025, codice F012 – *edili: industrie e cooperative*

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. **In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, ai sensi dell'art. 5, dell'All. I.01 del Codice, per consentire la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normati**

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023), fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice).

4.2 Lotti

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, la S.A. ha ritenuto opportuno strutturare l'affidamento in un lotto unico in quanto il RUP ha ritenuto necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

La S.A. committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura

L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, per i seguenti motivi:

- l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.

4.3 Categoria delle lavorazioni

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €uro	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile %	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	SI	193.600,00	I	80	Prevalente	Nei limiti del 49,00 dell'importo della categoria	SI
Impianti tecnologici	OG11	SI	24.200,00	I	10	Scorporabile	100	NO
Opere di impermeabilizzazione	OS8	SI	24.200,00	I	10	Scorporabile	100	SI
		Totale	242.000,00		100			

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la qualificazione del concorrente nelle suddette categorie e classifiche potrà essere altresì considerato l'incremento premiante del 20% di cui all'art. 2 c.2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

La qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

4.4) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

Categoria prevalente

- **OG1 "Edifici civili e industriali" per euro 193.600,00 pari al 80,00% classe I**

Tali lavorazioni, appartenenti a categorie generali a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo Raggruppamento/constituendo Consorzio ordinario) e/o con avvalimento e/o subappaltabili nei limiti del 49,00%.

Categoria scorporabile

- OG11 “Impianti tecnologici” per euro 24.200,00 pari al 10% classe I
- OS8 “Opere specializzate per l'impermeabilizzazione” per euro 24.200,00 pari al 10% classe I

Tali lavorazioni, appartenenti a categorie speciale a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili e subappaltabili per intero, per le quali non è possibile ricorrere all'avvalimento.

A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria prevalente (subappalto necessario).

Tali lavorazioni, appartenenti a categoria a **qualificazione obbligatoria**, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o mandante di costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria prevalente (subappalto necessario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero.

E' vietato l'avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023, in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OG11, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria prevalente (subappalto necessario).

In luogo dell'attestazione SOA, per le sole lavorazioni di cui alle categorie OG 11 e OS8 così come previsto dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice degli appalti, l'o.e. può partecipare dimostrando il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica

A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero **se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria prevalente (subappalto necessario).**

In caso di subappalto qualificatorio:

- a) il concorrente ha l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l'importo della categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta.
- b) Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero.

4.5) Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni stabilite nel presente documento, previa autorizzazione dell'Amministrazione delegante.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

I lavori subappaltabili sono i seguenti:

- quelli previsti per la categoria prevalente **OG1** entro il **limite del 49,00%** dell'importo previsto per la medesima categoria;
- quelli previsti per la categoria scorporabile, senza alcuna limitazione.

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- b) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) ~~l'affidatario del subappalto deve possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del citato art. 27;~~
- d) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- e) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- f) in caso di subappalto c.d. "facoltativo", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- g) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;

- h) ai sensi dell'art. 2 e 30 All. II.12. del Codice, i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;
- i) ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del CONSORZIO committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- j) ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni
- k) di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- l) ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- m) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- n) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. subappalto a cascata) per le seguenti motivazioni:
 - ✓ rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
 - ✓ garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - ✓ prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione
- o) quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- p) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) e art. 66 co. 1 lett. eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza

che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

In caso di subappalto qualificante, *ove ne ricorrano le circostanze*, il concorrente è tenuto ad indicare chiaramente la tipologia di lavorazioni e la relativa percentuale per cui si ricorre a detto istituto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo; *in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.*

L'Amministrazione delegante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.*

4.6) Contabilità e pagamenti

Per quanto disposto all'art. 3, lett. m) dell'Allegato I.7 e dall'art. 3 del CSA, il **pagamento** delle prestazioni contrattuali avverrà **A MISURA**

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, in ossequio alle milestones inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice e art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione delegante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4.7) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, *(compatibilmente con le disponibilità finanziarie)*.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1) Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

E' vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai

dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

6.1) Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici, per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e di quelle che prestano i requisiti.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Ciascun operatore economico (concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario) deve altresì compilare, sottoscrivere ed allegare i modelli: Dichiarazione titolare effettivo e Dichiarazione conflitto di interesse.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una

clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta *white list***) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'intesa per il contrasto della criminalità nella gestione dei fondi destinati agli investimenti pubblici sottoscritto dall'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'area Nolana/Regione Campania e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione l'art. 57 del Codice e le clausole contemplate dall'Allegato II.3 del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

In particolare, l'operatore concorrente:

- deve aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;
- non deve essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021;
- deve assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30 % ed all'occupazione femminile una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 F. Lgs. 198/2006.

In caso affermativo, l'operatore economico allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità;

- qualora sia occupato un numero pari o superiore a quindici dipendenti e comunque non superiore a cinquanta dipendenti, deve consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed ed ai consiglieri regionali di parità. Inoltre, l'operatore concorrente è tenuto a consegnare, nel medesimo termine di cui ai precedenti commi, all'Amministrazione delegante la certificazione di cui all'articolo 17 L. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute. Ad istanza della CUC, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co.4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare**

7.1) Requisiti di idoneità professionale

- 1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la CUC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti generali di cui al precedente § 7, nonché il presente requisito di idoneità professionale, **devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, compresi gli eventuali ausiliari o subappaltatori**

7.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- organizzativa

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, dell'art 133 del Codice e dell'Allegato II.18, l'operatore economico – fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, ovvero:

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €uro	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente/ Scorporabile	Subappaltabile %	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	SI	193.600,00	I	80	Prevalente	Nei limiti del 49,00 dell'importo della categoria	SI
Impianti tecnologici	OG11	SI	24.200,00	I	10	Scorporabile	100	NO
Opere specializzate per l'impermeabilizzazione	OS8	SI	24.200,00	I	10	Scorporabile	100	SI
		Totale	242.000,00		100			

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

La comprova dei requisiti è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui **ALLEGATO II.12**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

7.3) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie
I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 7.2.1) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

7.4) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. b) e c), 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2.1) deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co.2, lett.b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate che li costituiscono;

- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei contratti:
- i. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (in altri termini il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (*c.d. cumulo alla rinfusa*);
 - ii. per gli appalti che il consorzio esegue tramite la/le consorziata/e indicate in sede di gara come esecutrice/i, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 (in altri termini queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, facendo ricorso, se del caso, anche dell'avvalimento (*divieto di cumulo alla rinfusa*)).

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la SUA procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice.

7.5) Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

7.5.1. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al precedente § 3. Si ribadisce che in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che

normativo. Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01;

7.5.2 Ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7.5.3 Ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All.II.3, art. 2 e 3 del Codice, gli operatori economici, diversi da quelli di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, sono tenuti a consegnare al CONSORZIO committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I medesimi o.e. sono altresì tenuti a consegnare al Comune, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7.5.4. Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging).

7.5.5. **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 4 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile.

Si precisa quanto appresso:

- o la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;

- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto, o di percentuali inferiori a quelle indicate **è causa di esclusione immediata e non è sanabile** mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *requisito necessario dell'offerta*.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

7.6) Avalimento

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, qualora il contratto di avalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

In caso di avalimento il concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e indicando se l'avalimento si è reso necessario al fine di ottenere un requisito di partecipazione o per migliorare l'offerta;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE e delle dichiarazioni integrative allo stesso allegati alla presente;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65 del Codice;
- e) ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria come per legge;

- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. **Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.**

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ***salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.***

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci e con data non anteriore alla pubblicazione del documento.

L'impresa avalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il contratto, ai sensi del comma 8, dell'art. 104 del Codice, è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento.

Il contratto di avalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, comma 1, del Codice deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avalimento dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC o dell'Amministrazione delegante, pena l'esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC o l'Amministrazione delegante procede a segnalazione all'Autorità (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice

Non è consentito l'avalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente SEZIONE VI.

In caso di avalimento da parte di CONSORZI STABILI, sulla scorta anche del Comunicato del Presidente dell'ANAC, si precisa che l'articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta ad evitare che i requisiti che discendono dall'esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate

8. LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

8.1) Valutazione di impatto criminale E PROTOCOLLO di legalità

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n° 3 / 2007, come da MODELLO 5.

8.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007, come da MODELLO 5.

8.3) Protocollo di legalità

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione delle clausole del “Protocollo di legalità” e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione, MODELLO A5.

8.4) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalle Amministrazioni di cui alla SEZIONE I né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell’offerta.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all’effettivo accredito dei fondi da parte dell’Ente erogatore all’ Amministrazione delegante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE VIII

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1) Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.

Ai sensi dell’art. 54 co.1 la CUC procederà all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

Ai fini del Calcolo dell’anomalia la CUC utilizzerà il metodo A di cui all’Allegato II.2

In caso di offerte uguali, si applica il consolidato principio del “blocco unitario”, secondo cui le offerte con identico ribasso sono da considerare offerta unica, sia che si collochino al margine delle ali, sia che si collochino all’interno delle stesse.

VIII.2 Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

Per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni dell’art. 110 del Codice.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:

1. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
2. non rispetta gli obblighi di cui all’[articolo 119](#);
3. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’[articolo 108, comma 9](#), rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

4. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 41, comma 13](#).

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

1. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
3. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione Europea.

VIII.3) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il minor prezzo tenendo conto quanto già specificato nella precedente SEZIONE VIII.2.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di offerte con uguale ribasso l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n°827/1924.

10. CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

10.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo precedente e nelle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire nei termini prescritti dal seguente timing di gara a pena di irricevibilità

TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	21.08.2026	18:00
Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e caricamento archivi informatici (amministrativo, tecnico ed economico/temporale)	31/08/2026	Entro le 11:00
Apertura Busta economica e amministrativa	31/08/2026	11.30

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la CUC, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ad eccezione del DGUE che è *compilato* online.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

10.2) Contenuto della “BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- A. A.1 - domanda di partecipazione;
- B. A.1.1 Requisiti di partecipazione e altre dichiarazioni
- C. A.2 - titolare effettivo;
- D. A.3 – familiari conviventi maggiorenni;
- E. A.4 - Avalimento
- F. A.5 – Clausole speciali e DNSH
- G. DGUE generato dalla piattaforma;
- H. eventuale procura;
- I. documentazione in caso di avalimento di cui al successivo paragrafo 7.6;
- J. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 7.3 – 7.4.

A. Domanda di partecipazione alla gara

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla CUC.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – LAVORI (generato dalla piattaforma)

C. Dichiarazione in merito “all’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia”, in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO A4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione “Istruzioni per la compilazione” del MODELLO A4.

D. Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.

E. DSAN _ Protocollo d’intesa per il contrasto della criminalità nella gestione dei fondi destinati agli investimenti pubblici sottoscritto dall’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’area Nolana/Regione Campania – Modello A5

F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC, effettuato nella misura e con le modalità di seguito indicate.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell’ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005

- G. *In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza*

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, la CUC, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.aa. presenti nella graduatoria finale. Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice. La CUC, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la CUC, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato ex multis dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), la CUC non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata. Resta in capo alla CUC l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della CUC in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta

H. In caso di AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento, anche misto;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- ***che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da***
- ***che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da***

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- ***che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;***

e) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un

consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

10. 4) OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità riportate al link https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

a.1 L'offerta economica riportante il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera), al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere.

In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di tre cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero

a.2 i "COSTI SICUREZZA" connessi con l'attività d'impresa che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

a.3 i "COSTI MANODOPERA" relativi ai costi complessivi della manodopera impiegata.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice). A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023),

fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2 del Disciplinare di gara. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la misura della percentuale di ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

1. (eventuale) Dichiarazione equivalenza contrattuale di cui all'allegato C.2 C.2_Dichiarazione_sostitutiva_Equivalenza_CCNL

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2 del Disciplinare di gara. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

10.5) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di tesoreria comunale.

La fideiussione intestata al COMUNE DI BOSCOREALE può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglD;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni - dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10.6) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (diciotto/00) secondo le modalità di cui alla **Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026)** in Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

11. ESPLETAMENTO DELLA GARA

11.1) Operazioni di gara

La prima seduta ha luogo il giorno 31/08/2026, alle ore 12:30

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna 665/2017).

Pertanto, **le date delle sedute di gara**, che avranno luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza dell'area nolana – in Camposano alla Via Trivice d'ossa 28, saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - ma **si svolgeranno a PORTE CHIUSE.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, pertanto, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC, successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del primo graduato.

11. 2) Verifica documentazione amministrativa

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, se necessario.

11.3) Valutazione delle offerte economiche

Nella stessa seduta La stazione appaltante procede prima all'apertura delle offerte economiche.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata.

Ai sensi dell'art. 54 co.1 la CUC procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

11.4) Ai fini del Calcolo dell'anomalia la CUC utilizzerà il metodo A di cui all'Allegato II.2

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, la cuc prenderà in considerazione il ribasso formulato fino alla terza cifra decimale senza arrotondamento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs.36/2023.

11.5) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile della Procedura di gara rimette al RUP dell'Amministrazione delegante che, procede alla verifica dell'anomalia valutando la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP dell'Amministrazione delegante, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente - avvalendosi della commissione giudicatrice, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili sono escluse dalla gara.

Qualora venga accertato che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa può essere esclusa unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla CUC, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La CUC esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

11.6) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La commissione/il seggio di gara/RdP di affidamento presso la CUC invia al Responsabile della CUC la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

L'aggiudicazione efficace è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis*.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Il contratto è stipulato "modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La CUC, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile all'Amministrazione delegante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione delegante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la CUC dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità, la CUC si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria

alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta, salvo che l'amministrazione non abbia ricorso alla consegna in via d'urgenza. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la CUC si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

11.7) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà, ai sensi dell'art. 99 attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da FVOE, il RdP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

11.8) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economico/temporale non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma di e-procurement entro il termine riportato nel timing di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, la CUC, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla CUC l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara.

SEZIONE XII

12.1) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 35 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico¹. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

¹ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 209/2024

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la CUC consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

SEZIONE XIII ULTERIORI DISPOSIZIONI

13.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione delegante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione delegante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dall'Amministrazione delegante;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 53 del Codice;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 117, comma 6, del Codice con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

13.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 117 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 106, comma 10, del Codice;

13.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione delegante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

13.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare all'Amministrazione delegante una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione delegante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e .) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.500.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.119, comma 6, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

13.2.3) Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 60 del Decreto Legislativo n°36/2023 co. 1 e 2²..

13.2.4) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale

² Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 209/2024

ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13.2.5) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando-disciplinare di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

SEZIONE XIV

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania - Napoli

SEZIONE IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, D. Lgs. 36/2023 *“in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati*

tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice”.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la CUC è il dott. Vincenzo CAPRIO, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I. Titolare del trattamento per l'Amministrazione delegante è il RUP reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della CUC e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La CUC consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art.35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

* * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla CUC e dall'Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: *i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.*

Modalità di trattamento: *i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.*

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la CUC e l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della CUC e dall'Amministrazione delegante.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- *richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla CUC e all'Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;*
- *ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- *opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

Il Responsabile della CUC
Dr. Vincenzo CAPRIO

ALLEGATI:

- MODELLO A.- Domanda di partecipazione impresa singola
- Modello A-bis – Titolare effettivo
- MODELLO B – DGUE da piattaforma
- MODELLO C: Dichiarazioni;
- MODELLO C bis: Dichiarazioni ai sensi della normativa antimafia;
- MODELLO D - Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive
- MODELLO E - Dichiarazione sull'accesso agli atti
- MODELLO F - Offerta economica

ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione delegante
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione competente delegata
- CUC – Centrale Unica di Committenza dell'area nolana
- CODICE - Decreto Legislativo n°36/2023
- REGOLAMENTO: DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DELEGATA - Si intende la CUC
- AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - Si intende l'amministrazione di cui alla SEZIONE I.1
- PIATTAFORMA – <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale